



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1859

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

L.P. 17 settembre 2013, n. 19, d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. - Progetto definitivo "Impianto idroelettrico sul torrente Arnò", nel Comune di Sella Giudicarie, proposto dalla società Measure r.l. Valutazione dell'impatto ambientale favorevole con prescrizioni.

Il giorno **05 Ottobre 2018** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**ALESSANDRO OLIVI**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assenti:

ASSESSORE

**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

in data 10 marzo 2018 la società Measure r.l. ha presentato al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, domanda di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), corredata dalla pertinente documentazione, relativamente al progetto definitivo "Impianto idroelettrico sul torrente Arnò", nel Comune di Sella Giudicarie. Il progetto rientra nella tipologia 2. m) dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed è da sottoporre al procedimento di VIA ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) della l.p. 19/2013, in quanto insiste parzialmente sull'area protetta IT3120166 - Re di Castello Breguzzo.

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto idroelettrico, di potenza nominale di circa 300 kW, ad acqua fluente alimentato dalle acque del torrente Arnò in Val di Breguzzo. Il tratto di torrente interessato dalla derivazione si estende da una quota di circa 1.200 m s.l.m. ad una quota di circa 1.150 m s.l.m., ovvero dal limite dell'area protetta ZSC IT3120166 - "Re' di Castello - Breguzzo" fino alla località "Dispensa".

Ai fini della partecipazione pubblica, sul quotidiano "Corriere del Trentino" di data 10 marzo 2018 è stato pubblicato l'avviso circa l'avvio del procedimento di VIA, per consentire la presentazione di osservazioni scritte da parte di chiunque abbia interesse, entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvio del procedimento. Analogo avviso è stato pubblicato sul sito internet provinciale a cura del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, dove è consultabile l'intera documentazione progettuale con lo studio di impatto ambientale.

Considerato che il progetto interessa l'area protetta ZSC IT3120166 - "Re di Castello - Breguzzo", ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale n. 19/2013 il procedimento di valutazione d'impatto ambientale comprende anche la valutazione d'incidenza del progetto secondo quanto previsto dagli artt. 4, 6 e 7 della direttiva 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha condotto l'istruttoria ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, inviando richiesta di pareri alle strutture provinciali e Amministrazioni pubbliche competenti per materia.

La fase istruttoria è stata sospesa per richiesta di integrazioni e modifiche dal 15 maggio al 31 luglio 2018.

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni scritte da parte dei seguenti soggetti: Comitato permanente per la difesa delle acque del Trentino, Comitato Salv'Arnò e Coordinamento nazionale tutela fiumi Free Rivers Italia. In sintesi le osservazioni sottolineano il contesto di alta valenza paesaggistica e naturalistica interessato dal progetto ed esprimono preoccupazione per la fauna ittica del torrente.

Si dà atto che non si sono tenute pubbliche assemblee.

Al fine di acquisire i provvedimenti, le valutazioni tecniche ed i pareri necessari all'assunzione della decisione finale, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha convocato la conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013, in prima seduta per il giorno 15 maggio 2018, dalla quale è emersa la necessità di integrazioni progettuali, in seconda seduta in data 17 luglio 2018, dalla quale è emersa la necessità di ulteriori integrazioni progettuali, e in terza seduta conclusiva in data 23 agosto 2018.

A chiusura dell'istruttoria, in data 13 settembre 2018 entro i termini previsti dall'art. 11, comma 6, della legge provinciale n. 19/2013, il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ha redatto il rapporto istruttorio da cui si evince quanto segue.

Il progetto presentato in ambito di VIA presentava tre ipotesi alternative (soluzione 2, 2b e 3) in destra orografica, con la medesima opera di presa ma differenti edifici adibiti a centrale. In esito all'istruttoria è stata scelta l'ipotesi 3, che si sviluppa interamente in destra orografica del torrente Arnò, come quella più idonea per motivi di sicurezza idraulica.

L'istruttoria ha analizzato tutte le matrici ambientali, con particolare approfondimento quelle direttamente interessate dagli impatti del progetto, individuate nell'ambiente idrico, inteso sia come ecosistema sia ai fini della sicurezza idraulica, in suolo e sottosuolo, e nel paesaggio.

Come richiesto nell'ambito delle procedura di consultazione preliminare, conclusa in data 20 ottobre 2017, le valutazioni idrologiche, tecniche e ambientali sono state condotte nell'ipotesi di rilascio di una portata di rispetto corrispondente a due volte il deflusso minimo vitale indicato dal Piano generale di utilizzazione delle acque provinciale.

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette ha riscontrato che non vengono interessate specie della direttiva 92/43CEE "Habitat" e non ritiene significative le incidenze sugli habitat presenti nel sito, sia per le limitate superfici interessate, sia per la tipologia di vegetazione presente (prevalentemente aree a prato).

Dall'istruttoria è emersa l'importanza di mantenere la capacità ittiogenica del corso d'acqua: il monitoraggio, dopo l'eventuale esecuzione dell'opera, avrà il compito da un lato di validare le previsioni dello studio MesoHABSIM e dall'altro di verificare la capacità delle trote del torrente di riprodursi e nel contempo il mantenimento della sostenibilità dell'attività di pesca.

Con riferimento alla tutela del paesaggio, l'analisi della prima versione del progetto, ha evidenziato l'impatto paesaggistico dell'edificio centrale, previsto in dx orografica in aderenza all'edificio centrale esistente: il Servizio competente ha sottolineato una concentrazione di elementi che avrebbero potuto comportare una fronte costruita eccessivamente emergente rispetto al contesto. Il progetto pertanto è stato modificato individuando l'accesso al nuovo edificio centrale sul muro d'ala di contenimento dell'edificio centrale esistente, ripristinando allo stesso tempo la morfologia del versante dell'area interessata dal nuovo edificio centrale.

Inoltre, sempre in riferimento alla tutela del paesaggio, è stata modificata la posizione della traversa di derivazione in modo da non intaccare la morfologia del torrente in un punto dove l'Arnò forma un'ampia curva di grande valenza visiva, spostandola a valle della curva del torrente Arnò. La nuova posizione è stata valutata positivamente sia dal punto di vista paesaggistico sia da quello idraulico.

Il tracciato della condotta interessa per un breve tratto l'area di rispetto e di protezione idrogeologica di una sorgente captata a scopo potabile. In base alla Relazione Geologica e Geotecnica e al parere del Servizio Geologico sono state escluse eventuali interazioni.

Con riguardo alla pianificazione urbanistica, l'opera in progetto non è prevista dagli strumenti urbanistici vigenti. Si evidenzia quindi che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge provinciale n. 19/2013, l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga.

Per quanto concerne i rapporti con la pianificazione di settore, la Giunta Provinciale con deliberazione n. 1170 di data 13 luglio 2015 ha riconosciuto l'ammissibilità della domanda di concessione della Measure s.r.l. sul torrente Arnò ai sensi dell'art. 7 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) e l'art. 8 del Piano di tutela delle acque (PTA).

Tutte le osservazioni sono state oggetto di controdeduzioni del proponente e sono state analizzate in istruttoria e discusse in Conferenza di servizi. Per una completa disamina delle stesse si rinvia alla lettura del rapporto istruttorio. Le osservazioni pervenute sono state ampiamente tenute in considerazione e hanno avvalorato ulteriormente l'attenzione verso il contesto ambientale dell'opera e verso il Piano compensativo di interventi in un'ottica di sviluppo sostenibile, che è stato profondamente revisionato durante l'istruttoria.

L'area in esame è risultata di grande valenza naturalistica sotto tutti gli aspetti ambientali, da quello ecosistemico per la presenza della ZSC IT3120166 - "Re di Castello - Breguzzo" a quello paesaggistico. La realizzazione della centralina comporterà indubbiamente una modifica del contesto naturale, tuttavia i cambiamenti previsti, alla luce dell'istruttoria di VIA, risultano di lieve entità e saranno attentamente controllati mediante l'attività di monitoraggio ambientale dettagliata nell'apposito Piano, da includere nel disciplinare di concessione.

Va evidenziato che il comune di Sella Giudicarie, in coerenza con i principi e le disposizioni normative previsti dalla legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, ha presentato all'Ente Parco

Naturale Adamello Brenta (deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 18 dicembre 2017, trasmessa dall'Ente Parco in data 9 gennaio 2018) un'apposita richiesta finalizzata ad ampliare l'area del Parco per ricomprendere la Val di Breguzzo in cui ricade l'opera sottoposta alla presente procedura di VIA.

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. in ordine alle modalità di acquisizione degli atti di assenso da parte dei soggetti competenti, nell'ambito della Conferenza di servizi sono stati acquisiti i provvedimenti di seguito riportati: autorizzazione Tutela del paesaggio e valori paesistici ed ambientali e autorizzazione al Vincolo idrogeologico.

Si evidenzia che, come risulta dal verbale della Conferenza di servizi, il Comune di Sella Giudicarie non ha ritenuto di dare avvio alla procedura di deroga urbanistica. Si ricorda che, ai sensi del comma 6, dell'art. 13 della l.p. n. 19/2013 in materia di VIA, il provvedimento di VIA può essere positivo anche se l'opera progettata contrasta con gli strumenti di pianificazione territoriale, quando si tratta di opere pubbliche o d'interesse pubblico cui è applicabile la disciplina della deroga prevista dal titolo V, capo IV, della legge urbanistica provinciale. In tal caso l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale è subordinata all'esito positivo del procedimento di deroga.

Il processo istruttorio ha portato ad un'analisi dettagliata ed approfondita dei diversi aspetti con modifiche progettuali in itinere, quali la definizione dell'ipotesi 3 come la più idonea, lo spostamento dell'opera di presa a valle della curva del torrente Arnò, la modifica della scala di risalita dei pesci, la ridefinizione dell'accesso al nuovo edificio centrale sul muro d'ala di contenimento dell'edificio centrale esistente e la redazione di un Piano compensativo di interventi in un'ottica di sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Alla luce di quanto sopra esposto, nelle conclusioni del rapporto istruttorio si propone alla Giunta provinciale di esprimere valutazione positiva circa la compatibilità ambientale del progetto, nel rispetto delle prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- UDITA la relazione;
- VISTA la domanda di valutazione dell'impatto ambientale, corredata dal progetto definitivo, dallo studio di impatto ambientale e dalla pertinente documentazione, presentata in data 10 marzo 2018, nonché le successive integrazioni;
- VISTI i pareri richiesti ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale n. 19/2013, ai servizi provinciali e alle altre Amministrazioni pubbliche interessate;
- VISTA l'autorizzazione con prescrizioni in materia di tutela del paesaggio, espressa dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, acquisita nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013;
- VISTA l'autorizzazione con prescrizioni relativa al vincolo idrogeologico, espressa dal Servizio Foreste e fauna, acquisita nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale n. 19/2013;
- VISTI i verbali della conferenza di servizi conclusasi in data 23 agosto 2018, registrati al repertorio del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 41 di data 04 giugno 2018, n. 55 di data 02 agosto 2018 e n. 68 di data 29 agosto 2018;
- VISTA la d.G.P. di data 13 luglio 2015 n. 1170 che riconosce, in relazione alla domanda di concessione della Measure s.r.l., la non sussistenza di prevalenti interessi pubblici ad un diverso uso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico, e che non sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione;

- PRESO ATTO del contenuto del rapporto istruttorio VIA-2018-02 redatto dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali del 13 settembre 2018;
- PRESO ATTO delle osservazioni scritte pervenute ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 9, della legge provinciale n. 19/2013;
- CONSIDERATO che l'opera risulta complessivamente compatibile con le finalità previste dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19;
- VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;
- ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

### d e l i b e r a

- 1) di esprimere ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 19/2013 e dell'art. 9 del relativo regolamento d'esecuzione, per i motivi esposti in premessa, valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato "Impianto idroelettrico sul torrente Arnò", nel Comune di Sella Giudicarie, proposto dalla società Measure r.l. in conformità al verbale conclusivo della conferenza di servizi adottato in data 23 agosto 2018, registrato al repertorio del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 68 di data 29 agosto 2018;
- 2) di dare atto che la presente valutazione d'impatto ambientale comprende anche la valutazione d'incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- 3) di subordinare la valutazione positiva in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui al punto 1) all'ottemperanza delle seguenti condizioni ambientali:
  1. ai fini del rilascio del successivo provvedimento di concessione, di cui al R.D. n. 1775 del 1933 e ss.mm., il Piano di compensazione deve essere integrato con i seguenti interventi:
 

[Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche e Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali]

    - interventi di rinaturalizzazione del corso d'acqua volti a ripristinare lo sviluppo della fascia perifluviale e a rimodellare le opere di difesa spondale esistenti nei pressi del ponte in località Dispensa, attribuendo loro un andamento più naturale;
    - ripristino della continuità fluviale del torrente, attualmente compromessa dalla presenza di una briglia con salto maggiore di un metro (da concordare con Servizio Bacini montani e Servizio Foreste e fauna);
    - percorso all'aria aperta che congiunge il Breg Park all'area antistante la centrale idroelettrica in loc. Dispensa e prosegue poi verso Ponte Pianone, con strutture che permettano di approfondire, giocando, le tematiche naturalistiche – ambientali dell'area;
    - un percorso "sensoriale" che collega il parcheggio adiacente alla centrale idroelettrica (loc. Dispensa) con la casa di proprietà di Dolomiti Energia Holding SpA dando modo di esplorare il tema "acqua" quale filo conduttore che lega tra loro i molteplici aspetti del rapporto uomo-ambiente;
    - un'esposizione museale dedicata all'acqua, con spazio laboratoriale per iniziative didattiche e legate alla valorizzazione dei prodotti e delle attività locali;
    - definire l'Amministrazione comunale come capofila del comitato di gestione degli interventi previsti nel Piano di compensazione;

[APPA – Settore tecnico per la protezione dell'ambiente]

- il prelievo durante il periodo invernale (dicembre-marzo) dovrà dare priorità al DMV e dovranno essere sospesi anche i prelievi necessari al mantenimento del movimento della turbina ai fini della manutenzione delle macchine;
- di fissare a 2 m<sup>3</sup>/s d'acqua la portata massima prelevabile;
- la portata per il fermo impianto viene fissata a 7 m<sup>3</sup>/s con ripristino della derivazione alla portata transitante di 4 m<sup>3</sup>/s;
- qualora dovesse esserci un declassamento qualitativo del corso d'acqua, il quantitativo di DMV andrà aumentato fino a 3 volte il DMV;

4) di approvare il Piano di monitoraggio ambientale proposto denominato “R04 Piano di monitoraggio ambientale” con le seguenti prescrizioni:

[APPA – Settore tecnico per la protezione dell'ambiente]

- inserire nel PMA anche la valutazione di eventuali variazioni significative della struttura di popolazione della trota fario;
- nella tabella riassuntiva dei monitoraggi, a pagina 8 del documento “R04 Piano di monitoraggio ambientale”, va inserita la frequenza annuale dell'applicazione del metodo MesoHabSim;

5) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e comprende, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale n. 19/2013, i seguenti provvedimenti autorizzativi espressi dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni pubbliche competenti per materia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 64 della l.p. 15/2015 rilasciata dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con le seguenti prescrizioni per la realizzazione degli interventi da recepire nel progetto esecutivo;

- rendere l'inserimento dell'opera di presa più naturalistico possibile, con tecniche riferite all'ingegneria naturalistica, presentando idonei raccordi al terreno circostante, utilizzando massi sciolti per la formazione di scogliere e scarpate con volumetrie contenute e reperiti nell'ambito di intervento;
- modificare l'andamento della scala di risalita dei pesci, che presenta degli angoli a 90°, aumentando la superficie dell'isolotto a ridosso della presa, conferendogli una geometria più smussata e presentare idonei raccordi al terreno circostante con pendenze non eccessive;
- posare dei massi a monte del muretto dell'opera di presa, in alveo, per nascondere il setto in calcestruzzo;
- visto lo sterro significativo per le opere interrato (canale di adduzione, dissabbiatore, vasca di carico e camera valvole), modificare il canale di adduzione alle vasche in modo da limitare lo sviluppo delle opere, cercando di mantenersi più a monte possibile;
- relativamente alle vasche interrato a confine con la strada comunale, realizzare tali opere evitando l'uso lineare di scogliere ovvero lo sbancamento lineare del versante a monte della strada comunale. Dovrà pertanto essere ripristinato, per quanto possibile, la morfologia dell'andamento del terreno naturale, estendendo di conseguenza la profondità delle botole di accesso alle vasche interrato;

2. Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 23 della l.p. 13 maggio 2007, n. 11 rilasciata dal Servizio Foreste e fauna con le seguenti prescrizioni;

- i movimenti di terreno siano ridotti allo stretto indispensabile per la posa della condotta e per l'apprestamento delle opere accessorie secondo il progetto presentato;
- il taglio delle piante interferenti con le aree di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Stazione forestale di Tione;

- dovrà essere adottata ogni opportuna cautela al fine di limitare al massimo il danneggiamento dell'apparato radicale delle piante allignanti in adiacenza alle aree interessate dalle attività di scavo;
  - il materiale risultante dagli scavi non riutilizzato per il ritombamento della tubazione o ricalzo delle opere dovrà essere gestito e smaltito nel rispetto delle norme vigenti in materia ambientale;
  - tutte le superfici di nuova formazione, non pavimentate, dovranno essere sottoposte ad un accurato rinverdimento fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso in grado di prevenire fenomeni erosivi del materiale smosso da parte delle acque meteoriche e/o di scorrimento;
  - i movimenti di terreno e le relative opere da eseguirsi nell'ambito dell'alveo del torrente Arnò e relative fasce di rispetto idraulico dovranno essere autorizzati dal competente Servizio Bacini Montani;
  - completare i lavori nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo l'impatto sull'alveo e sulle rive;
  - effettuare i lavori che possono comportare intorbidamento dell'acqua al di fuori del periodo riproduttivo della trota, che comprende i mesi da ottobre a gennaio; nel successivo periodo di sviluppo embrionale che si protrae fino ad aprile, limitare al minimo gli interventi che possono comportare intorbidamento;
  - evitare lo spargimento in acqua di potenziali inquinanti come il cemento, deviando l'acqua nella zona del cantiere con apposita tubazione provvisoria affinché il cemento non ne entri in contatto, sentiti l'Ufficio Distrettuale Forestale e l'Associazione pescatori concessionaria del diritto di pesca per il preventivo recupero della fauna ittica;
  - a conclusione dei lavori, ripristinare le condizioni naturali dei circostanti tratti d'alveo e delle sponde;
  - provvedere alla rimozione completa del materiale di cantiere residuo;
  - comunicare la data d'inizio dei lavori, con congruo anticipo, all'Ufficio Distrettuale Forestale di Tione e all'Associazione Pescatori Alto Sarca, concessionaria del diritto di pesca;
  - il concessionario resta obbligato a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare deteriorate o distrutte;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere, per motivi d'ordine idrogeologico, per la corretta attuazione della trasformazione di coltura;
- 6) di segnalare al proponente che dovrà essere posta particolare attenzione nella fase di realizzazione delle opere, al fine di impedire che il personale occupato nei lavori debba stazionare in zone potenzialmente interessate dal pericolo di valanghe; si raccomanda quindi di procedere in assenza di innevamento nella zona di distacco delle valanghe (versanti sud-occidentali del Monte Cengledino e canali con esposizione nord-est del Monte Camparadur) o, comunque, previa attenta valutazione delle condizioni di stabilità del manto nevoso in quota;
- 7) di evidenziare che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge provinciale n. 19/2013, l'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale ha durata di cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento, termine entro il quale devono essere realizzate le opere previste dal progetto di cui al punto 1);
- 8) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge provinciale n. 19/2013, l'efficacia della valutazione dell'impatto ambientale concernente il progetto di cui al precedente punto 1) è subordinata al positivo esito della procedura di deroga urbanistica;

- 9) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla società Measure r.l., proponente dell'opera, inoltre alle strutture provinciali e alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'istruttoria;
- 10) di demandare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 19/2013, agli enti e alle strutture provinciali espressamente individuati al precedente punto 3) la vigilanza in ordine al rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento;
- 11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet provinciale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 19/2013. Presso il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TRGA di Trento entro 60 giorni oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace